La Mostra della distruzione dell'Appia Antica

Alle Antichità e Belle Arti come i pompieri incendiari

La prefazione al catalogo del Sopraintendente ai monumenti del Lazio Carlo Ceschi - È necessario conoscere con maggiori dettagli come si sia svolto l'"affare,, della "Regina viarum,,

La mattina del 18 aprile scorso si è tenuta, a Palazzo Venezia, la «vernice» della *Mostra della Via Appia Antica*, organizzata dalla *Soprintendenza ai Monumenti del Lazio*.

Quella mattina, nella prima sala della Mostra, proprio dinnanzi all'ingresso, il direttore generale per le Antichità e Belle Arti Guglielmo De Angelis D'Ossat, con alla sinistra il suo più fido collaboratore, cioè il capodivisione Michele De Tomasso, attendeva, con mal celata impazienza, il Ministro della Pubblica Istruzione on. Paolo Rossi. Il biglietto di invito diramato alla stampa, annunciava appunto che il Ministro sarebbe stato presente alla «vernice», e vi avrebbe pronunciato un discorso. La notizia aveva fatto accorrere folla, ma l'on. Rossi non si fece vivo. Non solamente non si fece vivo alla «vernice», ma si astenne persino dal far atto di presenza all'inaugurazione della Mostra, che ebbe luogo la mattina seguente, con pompa più che modesta.

L'assenza dell'on. Ministro Paolo Rossi è degna di elogio: se egli ci avesse fatto interpellare per avere un consiglio sul comportamento da tenere in occasione di quel delicato avvenimento gli avremmo suggerito di non mettere piede a Palazzo Venezia durante le cerimonie inaugurali, e, soprattutto, di non tenervi alcun discorso, anche se il Direttore Generali per le Antichità e Belle Arti avesse tentato di trascinarvelo, come si suol dire, per i capelli, ricorrendo ad un qualche stratagemma, davanti al quale non è facile sottrarsi. L'on. Rossi il suo pensiero sulla *Regina viarum* lo ha già chiaramente espresso in Parlamento quando, nel febbraio del 1954 presentò, insieme ad altri deputati, un particolare disegno di Legge, che appunto alla tutela dell'Appia si riferisce.

◆

La Mostra dell'Appia Antica è accompagnata da un Catalogo, la cui prefazione è stata dettata dal Soprintendente ai Monumenti del Lazio Carlo Ceschi. In questa prefazione il Soprintendente avverte che la *Mostra* vuole presentare «la prima pubblicazione del progetto di piano paesistico», nel momento in cui sta per iniziarsi la sua precisazione, sia dal lato «tecnico» che da quello «legale».

Per tanto, aggiunge il Soprintendente, questo piano non ha la pretesa di «costituire un fatto conclusivo, nè tanto meno un definitivo punto d'arrivo»; «rappresenta piuttosto «un atto di sincerità verso tutti coloro che hanno riconosciuto l'alto significato del problema dell'Appia», e attesta la «ricerca del modo migliore per attuare una importante azione di tutela, che non è soltanto un fatto interno di una Amministrazione dello Stato, ma un compito di tutti i cittadini che sono chiamati ad affiancarla, e dalla cui attenta, sensibile e chiara volontà *l'Amministrazione per le Antichità e Belle Arti* deve farsi interprete».

Il Soprintendente annota ancora che la zona dell'Appia Antica «si è fino alla fine del secolo scorso difesa da sè, per la lontananza dal centro», e che «è stato naturalmente lo straordinario sviluppo di Roma nel dopoguerra che, investendo sui due lati la zona dell'Appia, ne ha sconvolto l'ambiente tradizionale, minacciando di sommergerla». Ma non esistevano nel nostro Paese la *legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche*, e quella sulla *tutela delle cose d'interesse artistico e storico*, capaci difendere l'Appia Antica, con i suoi monumenti e i suoi prati? La nostra Repubblica paga forse stipendi ai funzionari dell'*Amministrazione per le Antichità e Belle Arti* perchè difendano ciò che *si difende da sè*? Dalla citata prefazione non poche persone potrebbero supporre che la «competenza tecnica» dei funzionari che prestano servizio in quell'*Amministrazione* sia volta proprio a questo singolarissimo compito.

Sempre nella citata prefazione si legge: «Il piano regolatore del 1931, che predisponeva ampie zone di espansione cittadina, affermava per il comprensorio dell'Appia Antica il principio della zona di rispetto, nella quale di massima le costruzioni erano vietate. Su questo principio si era venuta formando una prassi (sic) in base alla quale si stabilivano, quasi per consuetudine (sic), norme di tutela che vietavano ogni costruzione per fasce di 150 metri per lato e lungo tutta l'Appia Antica e limitavano le altezze degli edifici, che potevano essere consentiti oltre tale limite, a soli due piani, prescrivendone anche i caratteri architettonici. Mentre queste limitazioni erano apparse in un primo tempo per lo meno sufficienti, data la non pressante (sic) richiesta, il concetto subì un duro colpo quando alcuni abusi ne dimostravano l'inefficacia proprio sul piano giuridico. L'assenza di resti archeologici (sic) e la mancanza di vincolo ambientale (sic) precedentemente trascritto impedirono al Ministero, malgrado i voti del Consiglio Superiore e le proteste della stampa, di ottenere la demolizione dei piani abusivamente aggiunti (nostra nota: nella nostra Repubblica non si può *fare demolire* ciò *che è abusivo!!!*) durante la costruzione di un grande edificio in vista della strada. Era inoltre risultato evidente che l'avviarsi di lottizzazioni marginali, con la costruzione di ville sia pure oltre i 150 metri prescritti, avrebbe determinato un allineamento dei fabbricati senza alcuna relazione con l'andamento naturale del terreno (sic), con l'esistenza dei resti archeologici (sic, sic) lontani e soprattutto non avrebbe tenuto conto della necessità di mantenere almeno le più importanti visuali laterali ancora salve».

Ma è ragionevole che si amministri la cosa pubblica attraverso «prassi», proprio là dove invece dovrebbero essere applicate norme ben fisse? Se poi il piano regolatore del 1931 si dimostrò alla fine del recente conflitto inefficace, la *Soprintendenza ai Monumenti* e quella *alle Antichità*, entrambe interessate alla tutela dell'importante zona paesistica e archeologica, dovevano agire tempestivamente, tanto più che lo stesso Consiglio Superiore espresse (non si dice però in quale data) voto favorevole per l'imposizione della tutela prevista dalla legge sulla zona dell'Appia Antica. Ma dimostra ancora evidente pigrizia mentale il fatto che il *Ministero della Pubblica Istruzione* non abbia agito contro determinati abusi su aree prive di «resti archeologici», poichè il Ministero stesso doveva invocare la protezione del paesaggio, che quello che si gode dall'Appia Antica è celeberrimo in tutto il globo.

La visita alla *Mostra della Via Appia Antica*, accompagnata dalla attenta lettura del catalogo, fa sorgere il desiderio di conoscere, con maggiori dettagli, come mai si sia svolto l'«affare» della *regina di tutte le strade*. Il desiderio appare legittimo, in quanto ad ogni cittadino non rallegra affatto di correre il rischio di essere preso per il naso dalle Amministrazioni dello Stato. Ancor meno farà piacere correre questo rischio ai Senatori e ai Deputati membri della Commissione parlamentare mista per la tutela del patrimonio artistico e culturale italiano, che il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Antonio Segni, in armonia col Ministro della Pubblica Istruzione on. Paolo Rossi, ha recentemente nominato. Quindi per poter riferire a ragion veduta al Parlamento, vale a dire alla Nazione tutta, intorno alle capacità tecniche dell'*Amministrazione per le Antichità e Belle Arti* quei Senatori e quei Deputati dovrebbero chiedere al Direttore Generale De Angelis D'Ossat di fornire loro una particolare pianta della zona dell'Appia Antica (delimitata nel disegno di legge presentato al Parlamento nel marzo 1954 da sei deputati) con indicate le differenti proprietà in cui era suddivisa nel 1942, e un'altra pianta con indicate le differenti proprietà in cui è divisa attualmente. Quest'ultima pianta dovrebbe essere accompagnata dall'elenco delle licenze di costruzione che vi ha approvato la *Soprintendenza ai Monumenti del Lazio* dal 1942 ad oggi, specificando, per ogni licenza, la data di approvazione, il nome dell'architetto progettista e il nome del funzionario che l'approvò. Così, solo così, gli onorevoli Senatori e Deputati potranno cominciare a raccapezzarsi un pochino intorno all'«affare» dell'Appia Antica?

◆

Se l'*Amministrazione per le Antichità e Belle Arti*, attraverso la Mostra di Palazzo Venezia, non fa, almeno per il momento, intelligente figura, una figura migliore non si può dire che la faccia *l'Amministrazione capitolina*. Non già perchè il Comune di Roma possa essere imputato per non avere difeso la zona dell'Appia Antica in ragione del suo interesse archeologico e panoramico, poichè tale difesa è affidata soprattutto alla *Amministrazione per le Antichità e Belle Arti*. Ma perchè l'*Amministrazione Capitolina* doveva tenere presente «lo straordinario sviluppo di Roma nel dopoguerra» che si andava svolgendo nella zona dell'Appia Antica e nelle zone confinanti, e rammentare che, con saggia preveggenza, sin dal 1921, la sua stessa *Direzione dei giardini comunali* (vedi: N. Severi, *Edilizia e giardinaggio - sistemi di parchi per la Città di Roma*, in *La villa e il giardino*, Roma 1921) aveva progettato la creazione di una serie di vasti parchi alla periferia di Roma, in modo che la città, col suo estendersi, potesse avere un giorno, senza eccessivo sacrificio economico, quelle indispensabili «zone verdi», che permettono umana vita agli abitanti di ogni metropoli. In questo progetto, come si può rilevare dalla pianta che vi è allegata, era compresa la zona dell'Appia Antica. Lo sviluppo di Roma è stato molto più intenso e rapido di quanto non fosse stato previsto nel 1921: pertanto, già allora, quando le case non raggiungevano ancora l'altezza che oggi raggiungono nelle zone a costruzioni intensive, si riconosceva la necessità di un parco, precisandosi, fra l'altro, che a Roma si riscontrava la più acuta carenza di «zone verdi». Dove, se non in così illustre località, circondata da quartieri popolatissimi, sarebbe stato ragionevole prevedere, e da tempo, la realizzazione di una zona verde?

E qui noi non diciamo affatto che desideriamo vedere la zona dell'Appia trasformata in un pubblico parco di «gusto» municipale. Diciamo soltanto che la zona dell'Appia è zona celebratissima, e che lo stesso Soprintendente Ceschi, sempre nel catalogo, testualmente scrive: «Il piano paesistico che, dal punto di vista strettamente legale, dovrebbe limitarsi a dettare norme di tutela generale, avanza fin d'ora alcune proposte che vanno da una non impossibile demolizione degli elementi maggiormente offensivi e contrastanti con gli scopi da raggiungere, alla ricostruzione di elementi tradizionali oggi in abbandono e miseramente degradati, da un vero e proprio restauro dei particolari costruttivi dell'ambiente deteriorati o alterati, alla saggia liberazione dei resti archeologici da rivalutare senza peraltro privarli di un raggiunto valore pittorico, fino alla distribuzione sul terreno di quinte verdi in successive distanze tali da occultare le zone di disturbo e rivalutare, indirizzandone le prospettive, agli scorci di paesaggio ancora salvi».

Qui ogni persona ragionevole si domanda come mai la *Soprintendenza ai Monumenti del Lazio* si sia avveduta della necessità di salvare il paesaggio dell'Appia dopo averlo fatto offendere con suo stesso consenso. La lettura della prefazione al catalogo fa sorgere addirittura il dubbio che i funzionari di quella Soprintendenza si comportino presso a poco come quei pompieri dilettanti che provocano incendi per potere rivestire la brillante uniforme del vigile del fuoco, e così, lottare nelle vesti dei salvatori, contro le fiamme distruttrici, e poi raccogliere applausi e magari persino medaglie.

Infatti, i funzionari dopo avere approvato le licenze per acconsentire le costruzioni che offendono l'Appia vogliono ripristinare, restaurare, indirizzando in quel paesaggio «le prospettive» verso gli «scorci ancor salvi». Ma esempio più efficace lo abbiamo da una serie di fotografie esposte alla *Mostra*. Sotto queste fotografie che documentano le opere e i restauri che si vogliono apportare, si leggono iscrizioni alquanto eroicomiche, che precisamente dicono: *fermiamo la marea — ripristiniamo l'ambiente — è necessario fare benzina sull'Appia? — qui si può correggere — qui occorre un buon restauro — qua sono orizzonti turbati — basterà mimetizzare — ripristiniamo le antiche macere! — la tecnica rispetti l'arte — una delle viste laterali più turbate — la stessa visuale corretta con quinte arboree — retrifichiamo con schermi verdi*, eccetera eccetera. Il visitatore della Mostra davanti a tanto comico amore per il paesaggio resta assai interdetto nel leggere nella prefazione che il Soprintendente Ceschi definisce la Mostra un «atto di sincerità», e avverte che i risultati proposti dal piano paesistico possono essere raggiunti «soltanto con la collaborazione stretta degli organi competenti, con gli organi legislativi di Governo e gli stessi proprietari dei terreni circostanti, in modo da serenamente comporre i differenti interessi al fine ultimo del supremo interesse della Nazione». L'interesse di ciascuno, cioè dei *proprietari* e della *Nazione*, si può comporre *serenamente* soltanto davanti a quanto detta la legge, poichè solo la legge coordina i differenti interessi. Agli *organi legislativi di Governo* adesso più che mai è fatto il compito di scrutare con seria attenzione l'opera svolta sull'Appia dagli *Uffici competenti*, per controllare se in essi prestano servizio funzionari competenti, degni di una Repubblica come la sognava Giuseppe Mazzini.

Che col sorgere «nuove costruzioni anche a notevole distanza» dall'Appia Antica, come quelle dell'E.U.R. da un lato e quelle del Tuscolano dall'altro gli «antichi orizzonti» della celebre strada sarebbero stati turbati non era difficile a prevedersi, ma questo non era una buona ragione per turbare quegli orizzonti con costruzioni ai margini della strada stessa: le *quinte arboree* e i *mascheramenti verdi* dovevano essere impiegati per mimetizzare le lontane costruzioni così che il paesaggio tradizionale dell'Appia Antica venisse salvato sul serio, sia pure per quanto è umanamente possibile.

◆

Nel 1883, quando ancora non esisteva in Italia una legge per la protezione delle bellezze naturali e paesistiche, il Ministero della Pubblica Istruzione rivolgendosi ai Tribunale, riuscì a difendere l'Appia Antica da chi voleva costruire ai suoi lati e così bene seppe sostenere le ragioni che imponevano tale difesa, che i Magistrati, nella loro sentenza, testualmente annotarono: «S'immagini quale sacrilegio sarebbe far sorgere sulla via Appia un quartiere moderno, intramezzando con le nuove case i resti delle tombe (...) meglio sarebbe demolire i muri, ed asportare i marmi scolpiti, sollevare le lastre del pavimento stradale dove passarono le legioni di Roma, anzichè alterare la prospettiva del luogo, indissolubile ormai dalle opere d'arte e di costruzione. La Via Appia, fra la Tomba di Cecilia Metella e le Frattocchie non è una serie di monumenti ma tutta un monumento».

Ogni qualvolta sull'Appia Antica si sono dovute eseguire opere pubbliche indispensabili, non si mancò di tenere presente i suoi pregi archeologici e panoramici. Ad esempio, quando si trattò di studiare il tracciato della direttissima Roma-Napoli (vedi: *Nuova Antologia*, 1. aprile 1914) la Soprintendenza ai Monumenti del Lazio intervenne, e suggerì modifiche al tracciato stesso, per tutelare l'integrità della strada. Il giorno che si dovè elevare, sempre sull'Appia, una casermetta per i carabinieri ed una stazione sanitaria (vedi: *Bollettino d'Arte*, maggio 1934, pag. 536) la medesima *Soprintendenza* interpellò il *Consiglio superiore per le Antichità e Belle Arti*, ed esso suggerì determinati accorgimenti per non «turbare la incomparabile veduta della classica campagna romana» che si scorge dall'Appia Antica.

◆

Non vale la pena sprecar parole per commentare il diverso comportamento della *Soprintendenza ai Monumenti del Lazio* prima e dopo che i verdi prati della regina viarum fossero lottizzati. Preferiamo tornare a porre attenzione alla *Mostra* che si tiene a Palazzo Venezia. Il «romanista» Ceccarius, nel recensirla per un quotidiano romano (*Il Tempo*, 16 aprile 1956), osserva che «ha fatto bene il Soprintendente ai Monumenti del Lazio professor Carlo Ceschi, il tutelare cane da guardia (*absit iniuria verbis*) delle bellezze e dei monumenti laziali, ad affrontare risolutamente e coscenziosamente l'arduo problema dell'Appia Antica». La Mostra aggiunge, è «degna di ogni considerazione, sia per la saggia obbiettività dell'iniziativa, sia per la importanza dello argomento (...) il professor Ceschi ed i suoi valenti collaboratori professor Guglielmo Matthiae e la dottoressa Maria D'Amico, hanno orchestrato un complesso che invita alla riflessione, allo studio, e al cosciente approfondimento di un argomento, troppo spesso trattato da orecchianti o discusso in base a partito preso».

Il Soprintendente Ceschi, il direttore Mathiae e l'ispettrice D'Amico si saranno rallegrati parecchio per le lodi a loro rivolte, tanto più che al Ceccarius spetta il merito di avere portato per la prima volta sulla stampa il delicato «affare» dell'Appia Antica. In un articoletto dal titolo *Non si rispetta neppure l'Appia Antica*, apparso il 5 giugno 1950 nella *Cronaca di Roma* de *Il Tempo*, il Ceccarius protestava contro la costruenda *Pia Casa di Santa Rosa*, poichè essendo essa a più piani, alcuni dei quali costruiti abusivamente, interrompeva «violentemente il caratteristico panorama» che si scorge dall'Appia Antica. Questi piani abusivi, annotava ancora il Ceccarius, hanno «sollevato un coro di proteste non solo da tanti che amano la mirabile strada, ma pure da chi, avendo presentato progetti per costruzioni esorbitanti non lontano dall'Appia se li è visti inesorabilmente respinti con motivazioni giustificate dalla delicatezza ambientale tutelata da particolari norme urbanistiche specie se la zona a sinistra uscendo da Roma, proprio quella incriminata (*nostra nota*: dal lato cioè dove si trova la *Pia Casa di Santa Rosa*). Infatti le ville e le villette susseguendosi lungo la storica strada, non recano alcun disturbo all'affascinante visione di tante memorie, proprio perchè mantenute nei giusti limiti di altezza e superficie».

Nel leggere questo passo l'allegria provata dal Ceschi e dai suoi due «valenti collaboratori», svanirà come per incanto, poichè, l'«orecchiante», che discute l'«affare» dell'Appia Antica per «partito preso», appare proprio il Ceccarius che, per giunta, è anche un «romanista» di fama. Le «ville» e le «villette», da lui difese nel 1950 oggi le riconosce offensive al paesaggio lo stesso Soprintendente Ceschi. Ed il Ceccarius difese quelle «ville» e quelle «villette» poche settimane dopo in un altro articolo apparso sempre su *Il Tempo* (22 agosto 1950. Dopo avere nuovamente invocato la demolizione dei piani abusivi della *Pia Casa di Santa Rosa*, così che rientrasse «nei limiti di altezza imposti a tutte le altre costruzioni erette lungo l'Appia, anche negli ultimi tempi, e che non recano alcuno fastidio», aggiungeva con fermezza: «Eccezioni non se ne debbono permettere non soltanto per l'ingiustizia che si commetterebbe verso quanti hanno disciplinatamente tenuto conto dei vincoli, e quanti hanno avuto respinti i progetti presentati, perchè tali vincoli avevano trascurato».

Gli articoletti del Ceccarius non trovarono eco nelle cronache degli altri quotidiani romani, ad eccezione di una polemica sorta fra il Ceccarius stesso e il progettista della *Pia Casa di Santa Rosa*, architetto Alberto Spina, il quale in un articolo apparso sull'*Osservatore Romano* (27 agosto 1950), dava prova di essere, anche lui, un forte «orecchiante», sostenendo che quella *Pia Casa di Santa Rosa*, non solamente «non arrecava danno alla località», ma, al contrario, «valorizzava la zona».

Se i cronisti dei quotidiani romani non posero attenzione all'«affare» dell'Appia Antica, non poche persone ne discutevano assai, sia a Roma che fuori Roma, e non celavano un certo stupore nello scorgere i già lodati cronisti tenere, nei riguardi di quell'«affare», un comportamento non troppo diverso da quello tenuto dalla celebre gatta di Masino, che, come tutti sanno, soleva chiudere gli occhi per non vedere i topi che gli danzavano intorno.

Infatti, sui verdi prati dell'Appia Antica i topi seguitarono a danzare allegri e contenti, sino al settembre del 1953, quando il problema della tutela dell'illustre strada venne posto, con polso fermissimo non da un romano di Roma e nemmeno da un «romanista», ma da un giovane archeologo milanese laureato di fresco (Antonio Cederna), per mezzo di un articolo dallo sconcertante titolo *I gangsters dell'Appia*.

Fu allora che ci rendemmo conto che l'«affare» era maturo, cioè in grado di dimostrare, con crudelissimo documento, la «competenza tecnica» dell'*Amministrazione per le Antichità e Belle Arti*. Infatti al seguito degli articoli di Antonio Cederna, *La Voce Repubblicana* pubblicò (19 ottobre, 29 novembre 1953, 13 gennaio, 21 febbraio, 3, 10, 17 marzo, 7 aprile 1954) vari articoli sull'«affare» dell'Appia.

Per richiamare l'attenzione del Parlamento, su quanto accadeva intorno alla *regina viarum*, gli onorevoli Cino Macrelli, Ugo La Malfa, Paolo Rossi, Franco Colitto, Mario Bettinelli e Giuseppe Alpino, nel febbraio del 1954, presentarono alla Camera dei Deputati un disegno di legge per la particolare tutela dell'Appia Antica e del suo panorama.

Il Soprintendente Ceschi riferendosi, nella prefazione a questo disegno di legge, osserva che esso, «oltre a ristabore più rigide prescrizioni di tutela, prevedeva la demolizione previo indennizzo di tutte le costruzioni sorte posteriormente al 1944, e lo stanziamento della somma annua di cento milioni». Il «costo» delle aree, e delle costruzioni da demolire «in rapporto alla vastità della zona», commenta il Soprintendente, è stato probabilmente una delle cause che hanno fatto arenare proposte di leggi che si «ripercuotevano fortemente sulle possibilità del bilancio dello Stato».

Non è difficile dimostrare che il Soprintendente Ceschi ha avuto torto a scrivere quanto ha scritto a proposito del disegno di legge in questione. Infatti dagli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge si apprende che il bilancio dello Stato è gravato di soltanto cento milioni annui. Tale somma viene impiegata per l'indennizzo dovuto ai proprietari delle costruzioni che dovranno venire demolite. Cioè quelle costruzioni «non abusive» che sono sorte col permesso della *Soprintendenza ai Monumenti del Lazio* «dal 1944» ad oggi, entro le fasce di terreno che fiancheggiano l'Appia, e il cui perimetro è indicato nell'articolo 2 del disegno di legge. Ogni anno quindi si demoliscono costruzioni per il valore di cento milioni. L'area su cui queste costruzioni sorgono non è ricordata nel disegno di legge, poichè essa rimane al proprietario protetta dalla legge, così che egli possa farvi crescere liberamente la verde erbetta che vi è cresciuta da secoli e secoli.

Quei proprietari, in ragione del vincolo panoramico e archeologico che grava le loro aree, ormai «inedificabili», otterranno a norma dell'*articolo 16 della vigente legge 29 giugno 1939, n. 1497*, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche una indennità, poichè detto articolo dice testualmente: «(...) nel caso di divieto assoluto di costruzione su aree da considerarsi inedificabili potrà essere concesso previa perizia estimativa dell'Ufficio tecnico erariale, uno speciale contributo, nei limiti della somma da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'Educazione Nazionale (oggi della P.I.), in relazione ai gettiti dei proventi di cui l'articolo 15 della presente legge». Ed al citato articolo 15 si specifica che il capitolo del bilancio dello stato di previsione delle spese del Ministero viene costituito con i gettiti delle indennità pagate da coloro che non ottemperano «agli obblighi e agli ordini» della stessa *legge sulla protezione delle bellezze naturali e paesistiche*.

A quanto assommano annualmente le indennità che l'*Amministrazione per le Antichità e Belle Arti* incamera attraverso la solerzia dei suoi funzionari? Indichi il Ceschi questa somma, e ci avvedremo che lo Stato pagherà non modeste ma modestissime indennità per le aree inedificabili dell'Appia Antica, che costituiscono quelle *prospettive* che il Ceschi stesso riconosce degne di essere conservate «nell'interesse supremo della Nazione».

◆

E' nel supremo interesse della Nazione che il Soprintendente Ceschi ha il dovere di tornare a considerare il disegno di legge in questione. Quanto sta accadendo e quanto ancora accadrà ai cittadini che hanno acquistato lotti sull'Appia Antica, e vi hanno costruito sopra ville e villette, protendendo le mura di cinta sino ai margini della celebre strada col regolare permesso della *Soprintendenza ai Monumenti del Lazio*, è senza dubbio un avvenimento tutt'altro che piacevole. Avvenimenti così spiacevoli possono accadere ad ogni cittadino di una Repubblica che possiede *Amministrazioni* che, come quella per le *Antichità e Belle Arti* dimenticano le leggi che devono applicare.

Il ripristino della zona dell'Appia Antica attraverso una legge, informata ai criteri del disegno sopra indicato, è meno gravosa per le pubbliche finanze che non il progetto presentato a Palazzo Venezia. Ha fatto un preventivo dei lavori da eseguire il Soprintendente Ceschi? Se lo ha fatto lo pubblichi. Con i criteri enunciati nel disegno di legge il ripristino dell'Appia avverrà gradualmente in un certo numero di anni; è giusto che così avvenga, poichè la nostra generazione, che non è stata capace di darsi una pubblica amministrazione in grado di applicare le leggi che ha il dovere di applicare, non merita affatto di godere lo spettacolo offerto dall'Appia Antica. Il paesaggio celebratissimo questa nostra generazione lo ripristinerà a poco a poco per i propri figli, in modo che essi apprendano, dalle annuali demolizioni, debitamente pagate col danaro di tutti (cento milioni annui) che occorre creare una buona amministrazione per la cosa pubblica, poichè gli errori delle pubbliche amministrazioni le pagano i cittadini.

Il disegno di legge, offre quindi, un triplo vantaggio: quello di una spesa ripartita in un numero di anni non indifferenti, quello di ridare all'Appia Antica l'aspetto che avrebbe avuto qualora fosse stata protetta dalla legge vigente, ed infine quello, non secondario, di offrire un ammaestramento a tutti i cittadini. Da questa strada, su cui gravano oltre due millenni di storia, il Paese imparerà a ricordare ciò che sopra ogni altra cosa deve curare: cioè la efficienza della pubblica amministrazione.

Il forestiero che si recherà sulla regina viarum, che ha imparato a conoscere sin da quando sedeva sui banchi della scuola, apprendendo che su di essa grava una legge come quella proposta da quei sei Deputati, non giudicherà male il nostro Paese; anzi lo apprezzerà parecchio.

Fummo noi a fornire all'onorevole Ugo La Malfa gli elementi per quel disegno di legge che venne considerato e sottoscritto, oltre che dall'onorevole La Malfa anche da altri cinque Deputati. Non è nostra intenzione permettere al Soprintendente Ceschi di far sorgere, in forma così gratuita, il dubbio che quei sei Deputati, fra cui è anche l'attuale Ministro della Pubblica Istruzione onorevole Paolo Rossi, abbiano presentato un disegno di legge avventato. Quel disegno di legge siamo pronti a discuterlo lealmente col citato Soprintendente, e se egli dimostrerà che abbiamo torto, lo riconosceremo apertamente, dimostrando che solamente noi siamo colpevoli di avventatezza. Sarà questa per l'*Amministrazione per le Antichità e Belle Arti* una eccellente occasione per squalificarci, così che Senatori e Deputati non ci diano più credito, e noi stessi ci si convinca che, per non dovere sottostare al ridicolo, è meglio cessare di occuparci della tutela del patrimonio artistico e storico della Repubblica.

Ma per il momento, non avendo ancora questa convinzione, richiamiamo l'attenzione dei Senatori e dei Deputati membri della già citata Commissione parlamentare mista sull'«affare» dell'Appia Antica, ricordando loro che la legge per la tutela del paesaggio sorse in Italia parecchi anni dopo che era nata in altre nazioni, al seguito di una intensa campagna di stampa a favore di questa legge. Nel 1905, per la prima volta, venne avanzato (onorevole Brunialti) alla Camera dei Deputati un ordine del giorno per invitare il Governo «a presentare un disegno di legge per la conservazione delle bellezze naturali che si connettono alla letteratura, all'arte e alla storia d'Italia». L'anno seguente (1906) si fondò a Bologna l'Associazione per i paesaggi e i monumenti pittoreschi d'Italia, al fine di spronare il Governo e il Parlamento a promulgare l'invocata legge. L'invocata legge si ebbe soltanto nel 1922 — cioè la *Legge 11 giugno 1922 n. 778*, da cui deriva quella del '39 che abbiamo già avuto occasione di citare.

Il Ministro della Pubblica Istruzione Benedetto Croce, nel presentare il 15 giugno 1921 in Senato il disegno di quella prima legge italiana sulla protezione del paesaggio, non senza una punta d'ironia, testualmente disse: «Se dalla civiltà moderna si sentì il bisogno di difendere, per il bene di tutti, i quadri, la musica, il libro, non si comprende perchè siasi tardato tanto ad impedire che siano distrutte le bellezze della natura, che danno all'uomo entusiasmi così puri, e sono in realtà ispirazione di opere eccelse (...). Le limitazioni al diritto di proprietà che s'impongono in questo disegno di legge, consistono, dunque, esclusivamente in una servitù con carattere di utilità pubblica (...), e d'altra parte, la nostra civiltà ha costituito una rete di simili obblighi, che rispondono ad altrettante esigenze della vita moderna più complesse e sensibili (...)».

Per il momento, a conclusione di questa sommaria recensione alla *Mostra dell'Appia Antica*, che con molto buon senso il Ministro della Pubblica Istruzione onorevole Paolo Rossi non ha inaugurato, non abbiamo che da raccomandare a quelle eccellenti persone che si preoccupano di «salvare il salvabile» di tenere gli occhi aperti, in modo da non aggiungere a un brutto *affare* un *affare* ancora più brutto, che permetta a coloro che hanno già fatto un buon *affare* di fare un altro *affare* ancora più buono.

Giorgio Cardelli

Il disegno di legge

Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale della legge per la tutela della Via Appia proposta dagli onorevoli Macrelli e La Malfa del P.R.I., Rossi e Bettinotti del P.S.D.I., Colitto e Alpino del P.L.I.

ART. 1. — La Via Appia Antica, compresa nel territorio dei Comuni di Roma e di Marino, per il tratto da Porta S. Sebastiano, nel Comune di Roma, alla località Frattocchie, nel Comune di Marino, con le due fascie laterali di terreno descritte all'articolo seguente, per la sua importanza storica, archeologica, monumentale e paesistica, è dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a vincolo di tutela a norma delle disposizioni degli articoli seguenti, della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939 n. 1497.

ART. 2. — Sono comprese nel vincolo di tutela le seguenti fascie di terreno laterali alla Via Appia Antica:

a) «ad oriente della Via Appia Antica», una fascia delimitata da una linea che parte da Porta Latina, segue la Via Latina fino al ponte della ferrovia Roma-Pisa, prosegue lungo la Via della Caffarelletta fino ad incontrare la Via Appia Nuova seguendo poi questa fino alle Frattocchie;

b) «ad occidente della Via Appia Antica», una fascia delimitata da una linea che parte dall'estremità occidentale del Bastione del Sangallo, procede in linea retta attraversando la Via Cristoforo Colombo a Piazza dei Navigatori, costeggia la borgata di Tormarancia ad un centinaio di metri a occidente della Via Ardeatina, quindi, attraversato il fosso del Grottone, prosegue parallela alla Via Cristoforo Colombo ad un chilometro ad oriente di essa, attraversa Via di Grotta Perfetta, procede parallelamente alla Via Laurentina ad un chilometro ad oriente di essa, attraversa il fosso delle Tre Fontane, il fosso di Vigna Murata ed il fosso della Cecchignola, procede in linea retta verso mezzogiorno sino al Casale N. 13 di Tor Pagnotta, quindi lungo il fosso omonimo fino a Falcognana e di qui lungo la Via del Divino Amore sino ad incontrare la Via di Anzio ed infine la Via Appia Nuova all'altezza delle Frattocchie.

Il tutto come risulta segnato in rosso sulla pianta che, firmata dal Ministro proponente, forma l'allegato a) alla presente legge.

ART. 3. — Nell'interno delle fascie di terreno delimitate all'Art. 2 è vietata ogni nuova costruzione, anche se abbia carattere di sopraelevazione. Non sono considerate nuove costruzioni le opere di manutenzione delle costruzioni esistenti e quelle necessarie al deflusso delle acque e alla stabilizzazione dei terreni, alla costruzione e alla manutenzione delle fognature, delle linee telegrafiche e telefoniche, degli acquedotti ed elettrodotti, alla costruzione di nuove strade e alla manutenzione delle esistenti ed in genere tutte le opere sotterranee che non modifichino l'aspetto esterno dei luoghi, previe sempre le debite autorizzazioni.

ART. 4. — Nella zona delimitata «ad oriente della Via Appia Antica», da una linea che partendo da Porta Latina e seguendo la Via Latina sino al Ponte della ferrovia Roma-Pisa, procede lungo Via della Caffarelletta, sino alla Via Latina, segue la Via Latina fino alla Via Appia Nuova, quindi procede lungo la Via Appia Nuova, escludendo la Borgata di S. Maria Nuova, corre parallelamente alla Via Appia Pignatelli a cinquanta metri ad oriente di essa, fino ad incontrare la Via Appia Nuova, che segue fino alle Frattocchie, «ad occidente della Via Appia Antica» da una linea che parte dal Bastione del Sangallo, procede in linea retta attraversando la Via Cristoforo Colombo, esclude la Piazza dei Navigatori, costeggia la borgata di Tormarancia a cento metri ad occidente della Via Ardeatina, corre parallela a tale Via a tale distanza fino ad incontrare il prolungamento dell'asse della Via Cecilia Metella e da tal punto procede in linea retta per dieci chilometri e mezzo parallelamente alla Via Appia Antica ad un chilometro ad occidente di essa, fino alla borgata di S. Maria della Mole all'altezza delle Frattocchie: il tutto come risulta segnato in verde sulla pianta di cui all'art. 2:

a) verranno demolite senza indennizzo, a cura dei rispettivi proprietari «tutte le costruzioni abusive» e verranno ripristinati i luoghi nello stato anteriore o comunque rimessi in conformità allo stato dei luoghi circostanti, fermo restando i diritti di detti proprietari nei confronti dei proprietari precedenti, dei costruttori e di chiunque altro;

b) verranno demolite con indennizzo, secondo le norme e nei termini stabiliti col regolamento per l'attuazione della presente legge, tutte le costruzioni non abusive che siano sorte a partire dal maggio 1944.

ART. 5. — Le demolizioni ed i ripristini indicati alla lettera a) dell'articolo precedente dovranno essere terminati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ordine di procedere alle demolizioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente dovrà essere notificato al proprietario dall'Ufficio della Sovraintendenza ai Monumenti del Lazio, che provvederà gradualmente, a partire dalle costruzioni più recenti e compatibilmente colle disponibilità di fondi di cui appresso. I proprietari di tali costruzioni saranno indennizzati, colle norme previste dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, a demolizione avvenuta, tenendo conto della cubatura, vuoto per pieno, delle opere demolite.

ART. 6. — Alle spese occorrenti per gli indennizzi di cui all'articolo precedente si provvederà con i fondi provenienti dalla iscrizione in bilancio della somma annua di cento milioni di lire, fino alla completa esecuzione delle opere anzidette: la spesa relativa sarà coperta, a norma dell'art. 81 della Costituzione, con le maggiori entrate di bilancio. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni in bilancio.

ART. 7. — E' abrogata ogni disposizione, ivi comprese anche quelle del piano regolatore della città di Roma, in contrasto con quelle della presente legge.

Le disposizioni del D. M. 14 dicembre 1953, emesso in attuazione della legge 29 giugno 1939, n. 1947 sono sostituite da quelle della presente legge.

ART. 8. — Con il regolamento per la esecuzione della presente legge, saranno date le disposizioni per la nomina di una commissione composta da tre accademici dei Lincei, incaricata di controllare, ai fini della presente legge, l'opera della Sovraintendenza ai Monuemnti del Lazio. La commissione, che ha sede presso il Ministero della Pubblica Istruzione, riferisce direttamente al Ministro e trasmette al Parlamento copia delle relazioni.

ART. 9. — La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica».

LA RELAZIONE

Pubblichiamo qui di seguito alcuni stralci della Relazione che accompagna il testo di legge per la difesa della via Appia presentato da un gruppo di deputati appartenenti ai partiti repubblicano, socialdemocratico e liberale.

Onorevoli Colleghi,

esistono nel nostro Paese, e dovrebbero essere operanti, la legge 1. giugno 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, e la legge 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

Ciò malgrado tutt'intorno alla via Appia Antica, nell'ambito dei Comuni di Roma e di Marino, da qualche anno si vanno costruendo e progettando ville e palazzine di ogni genere, o con regolari permessi o abusivamente, che costituiscono, oltre che una prova di pessimo costume nazionale, una deturpazione inammissibile di luoghi sacri alla cultura e al sentimento d'arte del mondo intero. (...)

E' ben vero che, agli effetti della tutela dell'area in esame, sarebbe stato possibile valersi delle disposizioni portate dalle due leggi citate all'inizio di questa breve relazione: ed in effetti un principio di utilizzazione, almeno della seconda delle due disposizioni, cioè della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 si ebbe con la recente emanazione del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1953 con il quale era stato pronunciato, previa deliberazione della commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, il riconoscimento di notevole interesse pubblico, colla conseguente sottomissione a tutte le norme previste dalla legge predetta di una zona estendentesi, attorno alla via Appia Antica, da porta S. Sebastiano fino al confine tra il territorio del Comune di Roma e quello del Comune di Marino.

Peraltro la tutela effettuata in base a tale provvedimento è ben lungi da assicurare quella effettiva difesa del carattere complessivo della importante via e della zona circostante, alla quale invece il presente disegno di legge mira a provvedere accogliendo il desiderio di tutti coloro che seguono con commossa preoccupazione le vicissitudini della storica via. (...)

E' infine da notare che le disposizioni dei due provvedimenti citati, previste per l'intero territorio dello Stato e per tutelare non solo immobili o zone ma anche mobili, hanno istituito, per comprensibile riguardo all'interesse individuale, una procedura cautelativa, enormemente lenta e utilizzabile a scopo ostruzionistico.

Il presente disegno di legge, che ha tenuto conto di questi precedenti, mira invece, onorevoli colleghi, alla costituzione per l'intera zona formata dalla via Appia e dalle sue adiacenze, anzitutto di un vincolo oggettivo che impedisce, con le indispensabili eccezioni, ogni nuova costruzione nella zona opportunamente delimitata, e di un doppio ordine di obblighi individuali, uno indiscriminato e agente automaticamente nei confronti di tutti i proprietari di costruzioni abusive, che, «ope legis», debbono provvedere entro un anno alla demolizione ed alla rimessa in pristino della proprietà abusivamente alterata, l'altro che richiede la notifica di una intimazione da parte degli uffici competenti per le costruzione non abusive, la demolizione delle quali sarà compensata da apposito indennizzo. Ed è appunto questa diversa completezza, questa maggiore funzionalità che giustifica il presente disegno di legge.

Esso dichiara all'art. 1 la via Appia Antica dalla Porta San Sebastiano in Comune di Roma fino alla borgata Frattocchie in Comune di Marino e cioè fino al suo confluire con la via Appia Nuova, con due fasce laterali di terreno, zona di notevole interesse pubblico, sottoposta a vincolo di tutela a norma delle vigenti leggi. Con l'art. 2 sono delimitate le due fasce laterali di terreno soggette a vincolo: entro di esse (art. 3) sono vietate costruzioni di ogni sorta, colle ragionevoli eccezioni specificatamente indicate; coll'art. 4 si determinano nell'interno di dette due fasce di terreno due più ristrette zone, sempre ai due lati della via Appia Antica, entro le quali debbono essere demolite le costruzioni abusive, in qualsiasi periodo erette, e quelle non abusive edificate dopo la recente guerra, queste ultime con ragionevole indennizzo. L'art. 5 stabilisce che le costruzioni abusive dovranno essere demolite e i luoghi ripristinati entro l'anno dalla entrata in vigore della legge, mentre prevede per le altre la notifica di un apposito ordine da parte della Sovraintendenza ai monumenti del Lazio, ed un apposito indennizzo.

Con l'art. 6 si provvedono i fondi, in cento milioni annui, fino all'attuazione delle opere, occorrenti per l'esecuzione del provvedimento e si autorizza il Ministero del Tesoro alle necessarie variazioni di bilancio.

Gli articoli finali 7, 8, 9 riguardano l'abrogazione delle disposizioni contrastanti con il proposto provvedimento, la nomina di una commissione di controllo, ai fini della legge, dell'attività della Sovraintendenza ai monumenti del Lazio, e l'entrata in vigore della legge, prevista per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» per comprensibili ragioni di rapida attuazione.

Si confida che a questo disegno di legge, mirante a restituire integralmente all'ammirazione dei cittadini e degli stranieri una tra le più grandiose e suggestive zone archeologiche e artistiche di Roma, non manchi l'assenso degli onorevoli colleghi, ai quali con piena fiducia è sottoposto.

Cino Macrelli - Ugo La Malfa - Paolo Rossi - Mario Bettinotti - Franco Colitto - Giuseppe Alpino